



Roma, 9 marzo 2016

Protocollo: 22583 RU

Alla Direzione Interregionale per la Liguria, il Piemonte e la Valle d'Aosta

Rif.:

E, p.c.,
Alle altre Direzioni Interregionali, Regionali e Interprovinciale delle Dogane

Allegati:

OGGETTO: Duty free shop. Vendita di beni in esenzione a viaggiatori con destinazione finale Paesi Terzi.

La Direzione Interregionale in indirizzo, con nota prot. 4659/RU del 2 febbraio 2016, ha richiesto a questa struttura di fornire istruzioni al fine di dirimere ogni dubbio o divergenza interpretativa in merito alla possibilità di autorizzare i gestori dei Duty free shop situati all'interno degli scali aeroportuali nazionali, alla vendita di beni anche ad operatori aeroportuali muniti di tesserino rilasciato dall'E.N.A.C..

Al riguardo, giova premettere preliminarmente che l'art. 128 del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, concernente l'approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale (T.U.L.D.), dispone che le imprese esercenti possono essere autorizzate ad istituire nell'ambito delle stazioni aeroportuali "*speciali negozi per la vendita ai viaggiatori in uscita dallo Stato di prodotti allo stato estero in esenzione di tributi, destinati ad essere usati o consumati fuori del territorio doganale*".

Alla suddetta disposizione normativa di base, precedente l'emanazione del Codice Doganale Comunitario che ha ampliato la definizione di territorio doganale (art. 3 del Reg. (CEE) 12 ottobre 1992, n. 2913), prevista dal T.U.L.D., si sono susseguite una serie di disposizioni di prassi emanate da questa Agenzia che hanno regolamentato con modalità precise e puntuali, le procedure doganali da attuare per la vendita di beni a viaggiatori con destinazione finale Paesi terzi.

Considerato il predetto quadro dispositivo, appare utile richiamare alcune prescrizioni previste dalla circolare n. 44/D del 1° ottobre 2001, al punto "A – MODALITA' OPERATIVE PER I NEGOZI" che impone, tra l'altro, che "*Tutti i*

beni venduti “Duty free” dovranno essere riposti in contenitori sigillati con nastro adesivo recante in diverse lingue il seguente avviso: “I BENI ACQUISTATI NON POSSONO ESSERE CEDUTI A TERZI NEL TERRITORIO DELL’U.E.; QUESTO CONTENITORE PUO’ ESSERE APERTO SOLO DOPO L’USCITA DAL TERRITORIO DELL’UNIONE EUROPEA”. Al contenitore va applicato lo scontrino fiscale emesso.”.

Tale assunto, appare senza dubbio volto a garantire che i beni venduti nei Duty free siano destinati esclusivamente ai viaggiatori in uscita dal territorio doganale comunitario, impedendo il consumo degli stessi all’interno di quest’ultimo, incluso quindi il particolare spazio aeroportuale definito “*area sterile*” ovvero quell’area ove hanno accesso i viaggiatori già sottoposti ai controlli di sicurezza.

E’ altresì utile ricordare che resta confermato il tetto di controvalore di merci acquistabili in esenzione dai diritti doganali presso i Duty free che risulta, allo stato, quello previsto dalla disciplina del regime comunitario delle franchigie doganali indicato con la nota prot. 80185/RU del 15 giugno 2010 dell’ex Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti.

Inoltre, l’art. 1, punto 40, del regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione del 28 luglio 2015 che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalità che specificano alcune disposizioni del codice doganale dell’Unione, ed entrerà in vigore il prossimo 1° maggio 2016, ha ribadito la precedente formulazione di cui all’art. 236 del Reg. (CEE) n.2454/93 attualmente in vigore, definendo quale “*viaggiatore*” *una persona fisica che:*

- a) entra temporaneamente nel territorio doganale dell’Unione e non vi risiede normalmente o*
- b) ritorna nel territorio doganale dell’Unione in cui ha la residenza normale dopo un temporaneo soggiorno al di fuori di tale territorio, o*
- c) lascia temporaneamente il territorio doganale dell’Unione dove risiede normalmente, o*
- d) lascia il territorio doganale dell’Unione dopo un soggiorno temporaneo senza esservi residente normalmente;*

Pertanto, considerato il combinato disposto delle fonti normative e di prassi citate, che definiscono inequivocabilmente il concetto di viaggiatore, nonché la *ratio* sottesa all'emanazione nel corso del tempo di tutte le istruzioni di questa Agenzia (Circolari n. 67/D del 5 aprile 2000, n. 179/D del 5 ottobre 2000, n. 44/D del 1° ottobre 2001 e n. 9/D del 20 febbraio 2004, nota prot. 50/RU del 26 gennaio 2007 dell'Area centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti e prot. 80185/RU del 15 giugno 2010 della Direzione centrale gestione tributi e rapporto con gli utenti) volte a definire la specialità delle procedure che sottendono alla gestione ed al controllo dei particolari negozi situati all'interno degli scali aeroportuali nazionali, si conferma che la vendita di prodotti presso gli speciali negozi di cui all'art. 128 del T.U.L.D. può essere effettuata esclusivamente ai viaggiatori muniti di carta d'imbarco secondo le precise e circostanziate modalità di cui alla citata Circolare 179/D del 5.10.2000.

Il Direttore Centrale

Dr.ssa Cinzia Bricca

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs. 39/93*